


TRIBUNALE PENALE DI ASCOLI PICENO



G.U.P. Dott.ssa Giuliana Filippello

R.G.: 1066/08

PARTI: attore: Orsini Emidio

convenuti per Antonveneta spa (già Banca Nazionale
dell'Agricoltura): [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

~~IL CANCELLIERE~~
dr. Maria Antonietta Altarone

PERIZIA

SULLA VERIFICA DI SUPERAMENTO
DEL TASSO SOGLIA USURA

Il Perito
Fabrizio Mancinelli

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4.2 LA RICHIESTA DEL CTP DR [REDACTED], CONSEGUENTE EFFETTO SULLA RISPOSTA AL TERZO QUESITO E SINTETICHE CONSIDERAZIONI

Nel corso delle operazioni peritali il CTP dr [REDACTED] ha ripetutamente chiesto che il sottoscritto rispondesse al terzo quesito non partendo dal saldo d' apertura di cui all'estratto conto alla data del 01.04.1997, ma ricalcolandolo, alla luce degli interessi anatocistici civilisticamente illeciti, dalla data di apertura del conto o comunque dal più antico estratto conto prodotto in atti (risalente a molti anni prima).

Ciò in quanto l'applicazione dell'anatocismo richiederebbe, secondo tale prospettazione, la rideterminazione del saldo di apertura defalcando tutti gli interessi **illegittimamente** addebitati, dalla banca all' inizio del rapporto.

Il GUP, su espressa richiesta del sottoscritto, ha però tacitamente confermato che il saldo d' apertura, come sopra si è detto, deve essere quello dell' estratto conto.

Per ragioni di completezza espositiva, qualora si volesse muovere, come richiede il CTP di Orsini [REDACTED] anche nella sua memoria 24.05.2010 prodotta in sede di riunione peritale del 25.05.2010, da un saldo apertura della banca non già passivo pari ad € 132.729,55 ma attivo (e pari ad € 94.784,67) secondo i criteri ricostruttivi effettuati in sede civile dal CTU Dr Paoli Ferri⁷, ne discenderebbe che, nel periodo 01.04.1997-30.06.2004, la BNA ha sempre superato il tasso soglia. 10

Di tutta evidenza, infatti, (si veda la formula [A]) che quanto minore è il capitale K dato a prestito, a parità delle altre condizioni, tanto più elevato è il tasso di interesse; se poi tale capitale diminuisce sino a zero, il tasso

⁷ Il CTU dr Ferri, all'uopo interpellato dal sottoscritto conferma che, tra le varie ipotesi di calcolo dallo stesso effettuate sul conto corrente in esame nella causa civile n. 2126/2004 R.G. configura, nell'ipotesi B.1 un saldo a credito del cliente di € 94.784,67. Questo risultato contempla le seguenti ipotesi: 1. applicazione del tasso legale dall'01.01.1986 fino all'08.07.1992 e poi applicazione del tasso "BOT"; 2. →

d'interesse sale corrispondentemente sino a un valore INFINITO. Tale risultato algebrico illustra correttamente la sottostante causa economica (e giuridica) del fenomeno ipotizzato: quando vengono addebitati interessi senza aver prestato alcun capitale, tale addebito è privo della sua causa: l'interesse è infatti la remunerazione che deve essere corrisposta alla banca per la privazione che la stessa subisce dando a prestito un determinato ammontare di danaro.

Da ciò consegue che con un capitale iniziale a favore del cliente (ossia di un deposito del correntista e non di una somma di danaro che la banca gli ha dato a prestito) il quale non viene più che controbilanciato da nuovi affidamenti come nel caso di specie, sempre si verificano tassi infinitamente elevati e comunque superiori al tasso soglia.

Si noti altresì che la **rideterminazione del capitale dato a prestito dalla banca quale saldo d'apertura (per effetto della nullità degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati in precedenza)** e la conseguente determinazione del TEG comporta che, quanto più è antica l'apertura del conto, tanto più il tasso di interesse (TEG) aumenta e, con esso, la probabilità che il reato di usura si verifichi.

4.3 CRITERI DI COMPUTO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DI ESISTENZA DELL'USURA CONSIDERANDO L'EFFETTO ANATOCISTICO

Per fornire risposta al terzo quesito muovendo dal saldo di apertura di cui all'estratto conto bancario all'01.04.1997 pare al sottoscritto che possa procedersi in un duplice modo che sempre muove dalla rideterminazione dei numeri:

1. anno per anno senza trascinamento dell'effetto anatocistico nei numeri dell'esercizio successivo: TAB C1;
2. saldo apertura dell'esercizio successivo al netto del capitale formatosi in precedenza a causa degli illeciti interessi anatocistici, ossia con trascinamento dell'effetto anatocistico del periodo/i precedente/i: TAB C2.

nessun addebito per spese e commissioni; 3. capitalizzazione semplice fino al 30.06.2000 e trimestrale successivamente.

[REDACTED]
[REDACTED]
Il dr. [REDACTED] osserva quanto segue:

a.2 ribadisce che il Perito avrebbe dovuto effettuare i conteggi partendo dalla <<esatta impostazione contabile>> che, in altro luogo, si afferma essere quella che sconta l'effetto anatocistico pregresso.

Il sottoscritto però, non solo si è conformato alla volontà del GUP espressamente interpellato a riguardo (all. 5), ma alle pagine 22-23 ha evidenziato i risultati che discenderebbero da un saldo apertura attivo pari ad € 94.784,67 (che sconta per l'appunto l'effetto anatocistico pregresso) in luogo di un saldo passivo, come da estratto conto, pari ad € 132.729,55;

b.2 chiede che il Perito amplii il <<ventaglio delle ipotesi ricostruttive>> assimilando, agli interessi, gli oneri e le commissioni di massimo scoperto in un algoritmo di definizione del TEG costituito da un unico addendo.

Il Perito alle colonne 25-28 (tabella A1) accoglie l'invito pur non condividendo tale ricostruzione sia per le ragioni espresse al paragrafo 4, sia per la non omogeneità di confronto con il tasso soglia (che non include la CMS).

Di evidenza che con l'algoritmo in questione applicando le CMS quasi sempre per il conto n. 10186J si ha superamento del tasso soglia (anche in ipotesi che al tasso soglia venga sommata la CMS soglia); [REDACTED]

Quanto sopra in risposta ai quesiti formulati, restando a disposizione per ogni più opportuno chiarimento.

Fabriano, 16.08.2010

Il Perito
Dr. Fabrizio Mancinelli

